



Documento di Economia e Finanza

2022



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Allegato

Rapporto sullo stato di attuazione della
riforma della contabilità e finanza

Documento di Economia e Finanza 2022

Allegato

Rapporto sullo stato di attuazione della
riforma della contabilità e finanza pubblica

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Mario Draghi

e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Daniele Franco



PREMESSA

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della medesima legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre Amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle Amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si deve dar conto altresì dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli altri enti territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b) della legge 196/2009.

Il presente rapporto tratta gli adempimenti attuativi connessi alla riforma del bilancio dello Stato (deleghe articolo 40 e articolo 42 della legge 196/2009) che sono ancora in itinere, in considerazione del fatto che gli altri aspetti della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare quelli previsti con le altre deleghe contenute nella legge 196/2009, sono stati realizzati e già rendicontati nelle precedenti versioni del rapporto. Con riferimento all'anno 2020 e ai primi mesi del 2021, sono illustrate le attività svolte ai fini dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato e di quelle finalizzate all'introduzione del nuovo concetto di accertamento contabile delle entrate del bilancio dello Stato. Sono, inoltre, descritti gli adempimenti intrapresi in materia di armonizzazione contabile degli enti non territoriali. Infine, in esito alle interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito di un'indagine EU pilot, sulla trasposizione nell'ordinamento nazionale di alcuni articoli della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, si forniscono dei chiarimenti interpretativi su talune disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica.

INDICE

I.	LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA	1
I.1	L'accertamento qualificato.....	1
I.2	L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato.....	2
I.3	Gli sviluppi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali	5
I.4	Gli sviluppi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali	7
I.5	Il rafforzamento del processo di revisione e valutazione della spesa.....	8

I. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

I.1 L'ACCERTAMENTO QUALIFICATO

L'introduzione del nuovo concetto di accertamento qualificato, prevista dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, per quanto concerne la costruzione del bilancio di previsione dello Stato e della successiva rendicontazione ha spostato l'accento sull'effettività stimata della riscossione attesa.

In attuazione dell'articolo 6, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 29/2018, è stata formulata una proposta di revisione del Titolo VI del Regolamento di contabilità dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, volta principalmente all'adeguamento delle fasi contabili inerenti la registrazione delle entrate, al coerente allineamento dei contenuti dei conti periodici amministrativi resi dagli agenti contabili e dagli agenti della riscossione e alla revisione dei criteri di valutazione del grado di esigibilità dei crediti non ancora riscossi. La proposta normativa, elaborata dal Gruppo di lavoro sulla sperimentazione dell'accertamento qualificato, è stata formalizzata ed è stato, così, avviato il percorso di approvazione legislativa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Parallelamente all'attività di revisione della normativa di riferimento, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato lo sviluppo di un nuovo sistema informativo del bilancio dello Stato (progetto INIT) a supporto dei processi contabili che consentirà l'integrazione delle scritture in contabilità economico-patrimoniale e in contabilità finanziaria (vedi anche paragrafo I.2). Nell'ambito di tali attività sono stati effettuati specifici incontri tecnici con le Amministrazioni centrali dello Stato e con le strutture competenti delle Agenzie fiscali, al fine di integrare i flussi informativi esistenti per tenere conto anche delle esigenze connesse all'introduzione della nuova competenza finanziaria, sulla base degli approfondimenti svolti nell'apposito Gruppo di lavoro sull'accertamento qualificato. Particolare attenzione è stata dedicata alla rilevazione, nel sistema informativo, dell'associazione di ogni documento di accertamento alla corrispondente riscossione e al conseguente riversamento al bilancio dello Stato, garantendo, in tal modo, il collegamento, mediante appositi identificativi, delle fasi di registrazione contabile delle entrate. Tale collegamento consentirà, infatti, di dare evidenza della singola partita creditoria, dell'esercizio finanziario in cui la stessa ha avuto origine (o è stata oggetto di affidamento), nonché degli esercizi in cui le relative riscossioni e i successivi versamenti si sono effettivamente realizzati.

Questa revisione, anche sul piano tecnico, ha permesso, altresì, di riesaminare e superare taluni aspetti critici del vigente sistema di rilevazione contabile delle entrate, nonché di predisporre gli opportuni accorgimenti tecnici volti al recepimento delle innovazioni introdotte nel sistema contabile del bilancio dello Stato.

I.2 L'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DI UN PIANO DEI CONTI INTEGRATO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

L'adozione, previa sperimentazione, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato costituisce l'elemento qualificante degli articoli 38-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies* della legge 196/2009. Questo impianto contabile si sostanzia nell'introduzione di un sistema di contabilità integrata mediante l'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria. Le finalità della contabilità integrata si possono così riassumere:

- l'armonizzazione del sistema contabile delle Amministrazioni centrali dello Stato con quello delle altre Amministrazioni pubbliche. Infatti, l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato è collegata ad analoghe disposizioni riferite agli Enti territoriali (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e a quelli non territoriali (decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91), nonché al Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132);
- il consolidamento e monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, dei dati contabili di bilancio delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- la maggiore tracciabilità e trasparenza delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile. Per dare attuazione alle richiamate disposizioni della legge 196/2009, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140, relativo all'adozione del piano dei conti integrato per le Amministrazioni centrali dello Stato. Con il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019 è stata disciplinata la sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti prevista dall'articolo 38-*sexies*, al fine di valutarne gli effetti prima della loro definitiva adozione.

Così come avvenuto nel corso del 2019 e del 2020, anche per l'esercizio finanziario 2021 è proseguita la sperimentazione delle registrazioni degli eventi contabili relativi alle uscite e alle entrate finanziarie e alle componenti economiche negative dei costi e degli oneri.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha supportato le Amministrazioni centrali dello Stato per la corretta rilevazione delle scritture contabili in gestione e di quelle di chiusura dell'esercizio e ha continuato ad assicurare il necessario supporto metodologico e tecnico per le corrette registrazioni. Per ciascun anno della sperimentazione è stata realizzata l'attività di monitoraggio sulla correttezza delle scritture contabili ed è stata predisposta la relazione sugli esiti della sperimentazione da inviare alla Corte dei Conti, così come disposto dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale.

Nel terzo anno della sperimentazione si è proceduto all'aggiornamento dei moduli economico e patrimoniale del piano dei conti integrato, così come previsto dall'art. 38-*ter* della legge 196/2009. Tale aggiornamento è stato realizzato con

L'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021. Lo stesso decreto ministeriale ha disposto, inoltre, la sostituzione del piano dei conti di contabilità analitica di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 con il modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'Allegato 1.2, a partire dalla fase di revisione del budget economico delle Amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, e della successiva formulazione del budget al disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024.

L'aggiornamento del piano dei conti va interpretato come un primo passo di una più profonda revisione complessiva. A tale riguardo, l'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha previsto il prolungamento della sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti di un anno, fissandone il termine al 31 dicembre 2022, in virtù dell'aggiornamento del piano in sperimentazione introdotto a partire dall'esercizio 2021 con l'avvio del nuovo sistema informativo del bilancio dello Stato INIT.

Dal 15 aprile 2021 è stato messo in esercizio questo nuovo applicativo che ha come scopo la realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi amministrativo-contabili, concepito secondo la logica di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*) e in coerenza con le recenti riforme della contabilità pubblica. Il nuovo sistema è destinato a sostituire progressivamente gli attuali sistemi dedicati alla gestione dei processi contabili dello Stato messi a disposizione degli uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e delle Amministrazioni centrali dello Stato. La sostituzione degli applicativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sarà progressiva e graduale, con rilasci successivi di nuove funzionalità. Il rilascio delle prime funzioni, avvenuto ad aprile 2021, ha riguardato le funzionalità relative alle scritture di contabilità economico-patrimoniale e analitica in gestione, nonché le fasi di previsione del budget economico. Con la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 9 del 19 marzo 2021 sono state fornite le indicazioni metodologiche e operative per l'utilizzo delle nuove funzionalità relative, in particolare, alla registrazione e contabilizzazione in fase di gestione dei documenti secondo i criteri della contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Con il primo rilascio di funzioni del sistema INIT sono state introdotte importanti innovazioni sul piano sostanziale, descritte nella citata circolare e nella Nota Tecnica n. 1 ad essa allegata:

- adozione di un'anagrafica centralizzata dei beneficiari dei pagamenti dello Stato;
- introduzione di nuove procedure contabili per la gestione delle opere in corso;
- adozione del nuovo piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale e analitica;
- ulteriore ampliamento del perimetro della sperimentazione della contabilità economico patrimoniale con l'introduzione di meccanismi automatici di generazione di registrazioni di costi e debiti non accompagnate da documenti contabili (es. fatture), quali quelle legate alle erogazioni di contributi in conto esercizio o di contributi in conto investimenti ad altre pubbliche amministrazioni, a imprese o famiglie, a partire dall'emissione dei titoli di spesa in contabilità finanziaria.

Le registrazioni relative alla contabilità economico-patrimoniale e analitica per le Amministrazioni centrali dello Stato, a partire da aprile 2021, si svolgono interamente sul nuovo sistema INIT secondo le seguenti modalità:

- per tutte le operazioni di spesa relative all'acquisto di beni e servizi, la rilevazione di costi e debiti avviene contestualmente alla registrazione dei documenti contabili (fatture, notule, note di credito). La successiva chiusura del debito e conseguente riduzione di liquidità è registrata su INIT con procedure automatiche dopo l'emissione dei titoli di spesa;
- per le spese di personale relative al cedolino unico, le scritture di esercizio della contabilità economico-patrimoniale (costi per retribuzioni lorde e oneri sociali a carico del datore di lavoro), sono elaborate con procedure automatiche a partire dai dati del sistema NoiPA periodicamente trasmessi al sistema INIT;
- per tutte le operazioni di spesa che non sono gestite con registrazione di documenti contabili (ad esempio, erogazione di contributi - trasferimenti - ad altre amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie, Stati o organizzazioni estere, oneri del debito pubblico), le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale sono generate da procedure automatiche su INIT da informazioni desunte dai titoli di spesa;
- per le operazioni di entrata, le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale sono effettuate con procedure automatiche su INIT da informazioni generate dalle riscossioni e dai versamenti di entrata, desunte dalle registrazioni effettuate sul sistema attuale (SIE - Sistema Informativo Entrate).

Il prolungamento di un anno della sperimentazione trova ragione anche in altre innovazioni in corso, che determineranno impatti per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in prospettiva, di tutte le Pubbliche amministrazioni. Infatti, è stata costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una "struttura di *governance*" che ha come scopo la definizione dell'impianto e delle regole per l'adozione di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale basato sul principio *accrual* (competenza economica), con un unico corpus di principi contabili generali, ispirati agli IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS (*European Public Sector Accounting Standards*), in coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea. La definizione del corpus di principi contabili, affidata a uno *Standard Setter Board* indipendente e costituito da esperti del settore, insieme a tutti gli interventi normativi e alle iniziative connesse alla progressiva adozione di una contabilità economico-patrimoniale a regime per tutte le Pubbliche amministrazioni italiane, è stata inserita fra le riforme che l'Italia si è impegnata ad adottare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I.3 GLI SVILUPPI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI TERRITORIALI

L'attuazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriali, realizzato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 118/2011, ha consentito alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 196/2009 di acquisire, a decorrere dal 2016, sia i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali soggetti al titolo I del decreto legislativo 118/2011, sia i dati contabili analitici preventivi e consuntivi, dettagliati per le voci del piano dei conti integrato e secondo la struttura della transazione elementare, di cui agli allegati n. 6 e n. 7 al decreto legislativo 118/2011.

I dati contabili degli Enti territoriali raccolti dalla BDAP costituiscono uno strumento fondamentale ai fini della funzione di coordinamento della finanza pubblica, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard. Essi sono, inoltre, un prezioso patrimonio informativo reso disponibile a tutte le Istituzioni interessate alla finanza degli Enti territoriali, comprese le Associazioni rappresentative degli enti territoriali, i singoli enti ed i loro revisori dei conti.

Pertanto, negli ultimi anni, le attività riguardanti il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali sono state principalmente dirette al costante miglioramento della qualità dei dati trasmessi dagli enti alla BDAP.

A tal fine, nella fase di acquisizione da parte della BDAP, i documenti contabili trasmessi dagli enti sono sottoposti ad una serie di controlli automatici che, nel corso del tempo, sono gradualmente incrementati e resi sempre più stringenti, consentendo altresì un costante e graduale miglioramento del patrimonio informativo disponibile e un processo di apprendimento delle complesse modalità di elaborazione e di trasmissione dei bilanci da parte degli enti e delle *software-house*.

Seguendo tale logica, sono state avviate una serie di verifiche riguardanti l'adozione degli schemi di bilancio previsti dal titolo I del decreto legislativo 118/2011.

Uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla riforma contabile era legato all'adozione di schemi di bilancio che permettessero la rappresentazione della spesa per finalità attraverso le Missioni e i programmi in analogia a quanto già avviene per il bilancio dello Stato, accompagnato anche dall'adozione della classificazione internazionale COFOG (*Classification Of Function Of Government*) in prospettiva del consolidamento dei dati di spesa del perimetro delle Amministrazioni pubbliche. Essendosi ormai consolidata l'acquisizione dei dati trasmessi dagli enti alla BDAP è stata avviata un'analisi di tali informazioni e della loro coerenza con le indicazioni contenute nel glossario metodologico, associazione missione/programma/gruppo COFOG, che costituisce un allegato del citato decreto legislativo 118/2011. I dati esaminati riguardano la spesa a rendiconto degli Enti territoriali per il quinquennio 2016/2020 e mostrano nel complesso un aumento nel tempo della qualità della rendicontazione resa dagli enti, osservabile sia dall'aumento della numerosità dei rispondenti rispetto all'universo di riferimento, sia dalla diminuzione delle informazioni mancanti all'interno dei diversi tipi di prospetti esaminati.

Si rileva, in generale, una completa compilazione della rendicontazione secondo la struttura per missioni e programmi mentre, pur osservando un miglioramento nel tempo, l'associazione con la COFOG non è sempre esaustiva. Questo aspetto riguarda, in particolare, alcune poste tipicamente gestionali quali: i rapporti con gli istituti tesorieri, le uscite per conto terzi e partite di giro, il rimborso dei prestiti. La motivazione di questa diversa copertura delle due classificazioni della spesa per finalità (missioni e programmi), e per funzione, (COFOG) va ricercata sicuramente nel fatto che le missioni e i programmi costituiscono elementi imprescindibili degli schemi del bilancio autorizzatorio mentre per la COFOG non si può dire altrettanto.

L'esame dei dati è stato presentato alla Commissione ARCONET (Armonizzazione Contabile degli Enti Territoriali), trovando un positivo riscontro da parte dei partecipanti, in particolare dalle associazioni rappresentative degli Enti territoriali, disponibili all'approfondimento delle casistiche anomale segnalate e a possibili aggiornamenti delle trasmissioni dei dati già effettuate alla luce delle evidenze delle analisi.

I.4 GLI SVILUPPI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI TERRITORIALI

L'armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle Regioni, degli Enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 91/2011 il quale ha previsto, tra l'altro, all'articolo 4, comma 3, lettera b), l'adozione di un apposito Regolamento per la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche.

Lo schema di Regolamento, sottoposto nel corso del 2020 ad importanti revisioni del testo, finalizzate a rendere "la definizione di competenza finanziaria omogenea rispetto a quella introdotta per il bilancio dello Stato, come definita negli articoli 21-bis e 34 della legge n. 196 del 2009, apportando conseguentemente al testo le occorrenti ulteriori modifiche di coordinamento" è stato inoltre inviato per un'ulteriore valutazione in ordine alla legittimità e coerenza rispetto alle nuove regole introdotte, alla Corte dei Conti. Nel corso del 2021 la Corte ha adottato parere favorevole e lo schema è stato poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il completamento dell'iter di approvazione e la sua successiva emanazione.

Con riferimento al processo di armonizzazione delle stesse Amministrazioni pubbliche va segnalato, inoltre, che è prevista, ai sensi dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del medesimo decreto 91/2011, l'adozione di un ulteriore Regolamento concernente l'elaborazione di principi contabili applicati, il cui iter di approvazione sarà avviato successivamente all'emanazione dello schema di Regolamento di contabilità concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche. Ciò in quanto l'adozione dei principi contabili applicati risulta strettamente collegata e necessariamente consequenziale alla definizione dei nuovi istituti e delle nuove regole che deriveranno dall'approvazione del Regolamento di contabilità.

I.5 IL RAFFORZAMENTO DEL PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Il PNRR, nell'ambito delle riforme abilitanti, prevede un rafforzamento del processo di revisione e valutazione della spesa dei Ministeri già disciplinato dall'articolo 22-bis della legge 196/2009. Per questa finalità si prevede un potenziamento del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze sia nelle fasi di indirizzo che in quelle attuative di questo processo.

L'obiettivo è di rendere maggiormente effettive le proposte di revisione e riprogrammazione della spesa nella direzione di conseguire maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche, assicurare la sostenibilità della finanza pubblica e individuare spazi fiscali per il finanziamento di riforme, riallineando la spesa pubblica agli obiettivi del decisore politico.

Una prima attuazione di questi impegni è rappresentata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152¹ con cui è stata prevista l'istituzione di un Comitato scientifico, avente funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 196/2009, operante in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato dovrà indicare i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede e i rappresentanti delle principali istituzioni che operano nel campo della finanza pubblica. Alle riunioni del Comitato, inoltre, potranno essere invitati rappresentanti delle Pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti le materie trattate.

Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico è stata prevista la creazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di una apposita Unità di missione, che fungerà da Segreteria tecnica del Comitato tecnico scientifico e, sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti da quest'ultimo, svolgerà attività di analisi e valutazione della spesa. La stessa Unità, nell'ambito della procedura del richiamato articolo 22-bis, collaborerà alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. Essa concorrerà inoltre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa. Infine, allo scopo di rafforzare le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Unità di missione e i nuclei di analisi e valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, si consente il reclutamento di nuove unità di personale e l'avvalimento di esperti esterni e la stipula di convenzioni con Università ed enti di ricerca.

¹ Convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. In particolare, ci riferisce alle disposizioni contenute all'articolo 9, commi 8-11.

È possibile scaricare il

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2022
dai siti Internet

www.mef.gov.it • www.dt.tesoro.it • www.rgs.mef.gov.it

ISSN: 2239-0928